

3. Al presidente spetta una indennità pari al 20 per cento dell'indennità di carica del consigliere regionale.”.

Nota all'art. 4 commi 1, 2 e 3

Il testo vigente degli articoli 1 e 2 della l.r. 7 febbraio 2019, n. 2 (Disposizioni per l'Ente parco regionale del Conero), così come modificati dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 1 (*Composizione e durata del consiglio direttivo*)

- 1. In attesa della riforma organica della normativa regionale sulle aree protette prevista dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni urgenti di aggiornamento della normativa regionale), il consiglio direttivo dell'Ente parco regionale del Conero di cui alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Istituzione dell'Ente parco regionale del Conero), in deroga al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali”), è composto da:

a) tre rappresentanti della Regione nominati dalla Giunta regionale;

b) un rappresentante designato da ciascun Comune nel cui territorio insiste il perimetro del parco;

c) un rappresentante designato congiuntamente o a maggioranza dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione;

d) un rappresentante designato congiuntamente o a maggioranza dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentante designato congiuntamente o a maggioranza dalle associazioni di categoria del settore turistico maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) un rappresentante designato dall'Università Politecnica delle Marche.

2. (comma abrogato)”.

“Art. 2 (*Presidente*) -

1. Per la nomina del presidente si applica il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2012.”.

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, Bilò del 9 febbraio 2022, n. 96;
- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Bacciocchi, Ausili, Assenti, Borroni, Ciccioioli, Leonardi, Putz Antonini, Bilò, Rossi, Cancellieri, Serfilippi, Marinelli, Marinangeli, Biondi, Menghi del 17 febbraio 2022, n. 97;
- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Bion-

di, Marinelli, Serfilippi, Bilò, Menghi, Marinangeli, Antonini, Ausili del 14 marzo 2022, n. 99;

- Proposta della III Commissione permanente nella seduta del 22 dicembre 2022;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 dicembre 2022, n.96.

Legge regionale 30 dicembre 2022, n. 30 concernente:

Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Nelle more del riordino della disciplina regionale in materia di istruzione, formazione e lavoro e al fine di promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona e assicurare a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite, la Regione detta disposizioni di adeguamento a quanto stabilito dalla normativa europea e statale vigente in relazione agli standard minimi e ai livelli essenziali delle prestazioni del sistema nazionale di certificazione delle competenze e dei servizi di individuazione, validazione e certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92).

Art. 2

(Sistema regionale di certificazione delle competenze)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione, in qualità di ente pubblico titolare del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 4, commi da 64 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):

- a) disciplina il sistema regionale di certificazione delle competenze, riconoscendolo quale parte integrante del sistema di apprendimento permanente, nonché i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle stesse competenze in relazione alle qualificazioni di titolarità regionale;
- b) adotta i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio di cui al Capo II del d.lgs. 13/2013;
- c) garantisce, per il tramite del Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, l'operatività e l'aggiornamento del Repertorio regionale dei profili professionali e delle qualificazioni di titolarità regionale afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui al Capo III del d.lgs. 13/2013;
- d) provvede al monitoraggio e alla valutazione del sistema regionale di certificazione delle competenze.

Art. 3

(Funzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale provvede all'attuazione di questa legge e in particolare:
 - a) adotta strumenti finalizzati a garantire il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità del patrimonio culturale e professionale delle persone in una dimensione europea;
 - b) definisce gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati nel rispetto degli standard minimi di servizio;
 - c) stabilisce le modalità di organizzazione delle prove di valutazione per l'accertamento delle competenze e il rilascio delle qualificazioni nel rispetto del principio di trasparenza e dei principi di collegialità, terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo;
 - d) determina le modalità di attestazione dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona in contesti di apprendimento formali, non formali e informali al termine dei servizi di individuazione, validazione e certificazione.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente. All'attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati il comma 1 dell'articolo 3, l'articolo 12 e l'articolo 16 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale).
2. E' altresì abrogata ogni altra disposizione regionale incompatibile con questa legge.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 30 Dicembre 2022.

Il Presidente della Giunta regionale
(Francesco Acquaroli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Note all'art. 2, comma 1

Il testo dei commi da 64 a 68 dell'articolo 4 della l.r. 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), è il seguente:

“Art. 4 (*Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro*) - *Omissis*

64. Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità.